Conto corrente con la Posta — **Anno 77° — Numero 32**

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 8 febbraio 1936 - Anno XIV** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2470.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2471.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti con le seguenti modificazioni:

Al penultimo comma dell'art. 3, alle parole: « debbono essere firmati », sono sostituite le parole: « debbono essere redatti e firmati ».

Nel terzo comma dell'art. 4, alle parole: « secondo le norme », sono sostituite le parole: « secondo il progetto approvato e secondo le norme ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472.

Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla organizzazione provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, che rispondano ad esigenze civili e militari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Ordinamento generale.*

Art. 1. — È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.

I servizi del Corpo hanno organizzazione provinciale, con comando nel capoluogo delle Provincie e distaccamenti nei centri più importanti; vengono effettuati mediante contributo obbligatorio di tutti i Comuni della Provincia.

Art. 2. — Ordinamento del Corpo:

a) Ispettorato centrale pompieri, con sede presso il Ministero dell'interno, costituito da:
un ispettore centrale di grado non superiore al quinto;
tre ispettori capi di grado non superiore al sesto.

b) Corpi pompieri provinciali — con personale permanente e volontario — costituiti da:
un Comando provinciale pompieri ed un Corpo pompieri, con sede nel capoluogo di Provincia;
distaccamenti pompieri di numero vario in sedi minori.

Gli ispettori e gli ufficiali permanenti dei corpi pompieri fanno parte del personale statale.

TITOLO II. — *Ispettorato centrale pompieri.*

Art. 3. — L'Ispettorato centrale pompieri funziona come organo del Ministero dell'interno, dal quale dipende. Sono di sua competenza le direttive tecniche per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi tecnici in genere, nonchè gli studi e le decisioni sulle questioni tecniche, di indole generale, nella mira di unificare, nei limiti delle varie esigenze locali, il servizio, il materiale ed il funzionamento in genere del Corpo pompieri.

Stabilisce altresì, in seguito a proposte dei Comandi provinciali, quali industrie, stabilimenti, depositi, ecc., debbono avere servizio proprio per lo spegnimento incendi, e la misura minima (personale e materiale) di detto servizio.

Art. 4. — L'Ispettorato centrale propone al Ministero dell'interno le norme di carattere generale per gli acquisti di materiali e per i collaudi, per la sorveglianza ed il coordinamento amministrativo e del servizio nell'ambito di ciascuna Provincia e fra le varie Provincie.

Provvede inoltre alla preparazione tecnica del personale ufficiali del Corpo pompieri, indicendo appositi corsi teorico-pratici.

Organizza infine l'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della protezione antincendi, di materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e materie in genere.

Art. 5. — Il Ministero dell'interno su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, emanerà inoltre, di concerto con il Ministero delle finanze, tutte le norme di carattere permanente e transitorio, che saranno o si renderanno necessarie per la prima applicazione del presente decreto all'atto della sua entrata in vigore e per l'ulteriore sua uniforme esecuzione.

TITOLO III. — *Corpi provinciali.*

Art. 6. — Il Ministero dell'interno, su proposta dell'Ispettorato centrale pompieri, provvederà di concerto con il Ministero delle finanze a stabilire l'organico di tutti gli ufficiali del Corpo pompieri, fissandone la gerarchia e determinandone l'assegnazione ai Comandi provinciali, ai Corpi dei capiluoghi di Provincia ed ai distaccamenti. Provvederà altresì a stabilire la gerarchia del rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario.

Il Corpo dei pompieri della Capitale, pure rimanendo inquadrato funzionalmente nel nuovo ordinamento di cui al comma precedente, resterà alle dirette dipendenze del Governatorato di Roma.

TITOLO IV. — *Attribuzioni del Corpo pompieri.*

Art. 7. — Per le misure preventive contro gli incendi verranno emanate apposite norme obbligatorie da approvarsi con Regio decreto su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

Tali norme dovranno essere tenute presenti nella compilazione di progetti di nuove costruzioni di carattere pubblico o privato con qualsiasi destinazione e nell'esecuzione dei lavori.

Il Comando del corpo dei pompieri provinciale provvederà alla organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive dell'Ispettorato centrale.

Il servizio stesso sarà di massima esplicato con visite:

a) alle nuove costruzioni per controllare l'osservanza delle norme di cui sopra;

b) ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, prima della concessione da parte delle autorità competenti delle licenze di esercizio;

c) a stabili situati nel territorio della Provincia per il controllo dello stato di manutenzione degli impianti di spegnimento, o comunque aventi attinenza alla prevenzione incendi.

A queste attribuzioni il comandante può delegare ufficiali dipendenti.

Art. 8. — Il servizio di estinzione incendi in ciascuna Provincia viene effettuato dal Corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del Corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il Corpo ed i distaccamenti hanno sede, in una zona i cui limiti sono proposti dal Comando del corpo pompieri provinciale ed approvati dall'Ispettorato centrale.

Il predetto servizio si intende obbligatorio anche per gli stabilimenti provvisti di un proprio servizio interno di difesa incendi.

Il comandante della squadra di soccorso sul posto dell'incendio applica tutte le misure ed i provvedimenti necessari alla attuazione dell'estinzione dell'incendio.

I comandanti delle Forze armate e di P. S., eventualmente intervenute sul luogo dell'incendio per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico date dallo stesso comandante.

Art. 9. — Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di pubblica calamità, d'improvvisa o minacciante rovina di edifizi, di frane, di piene, di alluvioni;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei pompieri può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei pompieri nei casi di pubbliche calamità, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10. — Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di P. S., colle modalità che verranno fissate dal regolamento.

TITOLO V. — *Personale dell'Ispettorato centrale.*

Art. 11. — Il Ministero dell'interno provvede alla nomina dell'ispettore centrale, designando a tale carica persona di provata capacità e di specifica competenza, la quale persona rivesta nei ruoli statali di gruppo *A* almeno il grado immediatamente inferiore.

Alla nomina degli ispettori capi provvede mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri del Corpo pompieri, che rivestano il grado finale nel relativo ruolo. In via transitoria la nomina degli ispettori capi si effettuerà mediante concorso per titoli fra tutti gli gli ufficiali ingegneri dei Corpi pompieri che contino almeno otto anni di servizio.

TITOLO VI. — *Personale del Corpo pompieri.*

Art. 12. — Per la prima costituzione dei Corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del presente decreto, passa nei Corpi pompieri con le rispettive attuali attribuzioni, salvo le successive eliminazioni, seguendo criteri che saranno stabiliti con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Al personale che verrà eliminato prima dell'inquadramento definitivo non potrà comunque essere liquidato un trattamento di quiescenza più favorevole di quello spettantegli in base alle attuali disposizioni.

Entro un anno dalla data di costituzione dell'Ispettorato centrale, il Ministro per l'interno è tenuto ad emanare, di concerto con quello per le finanze, norme transitorie per la prima sistemazione di tutto il personale permanente e volontario, nonchè per l'arruolamento del nuovo personale ritenuto necessario, ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, circa il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare od attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite dal decreto stesso e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13. — Tutti gli ufficiali permanenti del Corpo pompieri formano un ruolo unico.

Debbono essere cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria conseguita nel Regno, o di altri titoli legalmente equivalenti, ed essere legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Le nomine degli ufficiali permanenti del Corpo sono fatte con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, e vengono conferite in seguito a pubblico concorso per esami.

Art. 14. — Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico.

Il personale volontario presta servizio — e viene retribuito — ogni qual volta se ne manifesti il bisogno.

TITOLO VII. — *Organizzazione dei servizi.*

Art. 15. — All'entrata in vigore del presente decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonchè gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia, passano alla dipendenza dei Comandi provinciali pompieri, costituiti a senso dell'art. 2. Tali impianti e materiali rimangono però di proprietà dei rispettivi Comuni.

All'uopo i suddetti Comandi provinciali si porranno in relazione con gli altri Comandi di corpo pompieri già esistenti nelle rispettive Provincie e provvederanno alla continuità dei servizi in atto.

Nessun altro pubblico servizio pompieri o similare è più ammesso. Nulla viene però innovato nei riguardi di formazioni del genere, costituite da ditte o singoli per esclusivo servizio, o direttamente dipendenti dalle Forze armate.

Art. 16. — La forza del Corpo provinciale e la forza e dislocazione dei suoi distaccamenti vengono stabilite dal prefetto, su proposta del Comando provinciale pompieri, ed approvate dal Ministro per l'interno nei limiti dell'organico da stabilire per ciascuna provincia, con le norme previste nel successivo art. 22.

Nel capoluogo di Provincia risiedono il Comando ed il contingente principale, costituito di massima da personale in tutto o in parte permanente e dotato di materiale automobile, officine di riparazioni, magazzini di rifornimento, nonchè di tutto il necessario al buon funzionamento del servizio.

I distaccamenti, al comando di ufficiali o sottufficiali, secondo la loro importanza e muniti di materiale automobile (autopompe con carri attrezzati), sono costituiti da personale permanente, volontario o misto.

Potranno altresì essere dislocate piccole aliquote di materiale di estinzione incendi in località opportune, per costituire piccoli posti serviti da personale volontario reclutato localmente.

TITOLO VIII. — *Attività finanziarie.*

Art. 17. — Presso il Ministero dell'interno è istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e per i soccorsi tecnici in genere.

A detta Cassa sono conferiti:

a) contributi eventuali di enti e privati, nonchè un contributo sui premi di assicurazione contro l'incendio;

b) un'aliquota di contributi che le Provincie riscuotono dai Comuni, giusta la lettera *a*) del successivo art. 19, la quale aliquota sarà fissata annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, su proposta dell'Ispettorato centrale.

Con i fondi di cui dispone la Cassa sovvenzioni si provvede a sovvenzionare i corpi provinciali, secondo i criteri tecnici stabiliti annualmente dall'ispettorato centrale e secondo le necessità dei servizi locali, e ad organizzare particolari istituzioni di carattere generale, nonchè al rimborso, a favore dell'erario, della spesa per il trattamento, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli ufficiali del corpo pompieri.

Art. 18. — Il contributo dovuto alla Cassa sovvenzioni, di cui all'articolo precedente, sull'assicurazione incendio, è commisurato al 2 per cento dei premi introitati annualmente nel Regno dalle società di assicurazione, nell'ammontare accertato dal Ministero delle corporazioni.

Il versamento del contributo sarà regolato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 19. — Le attività finanziarie dei Corpi pompieri provinciali sono costituite:

a) dai contributi di tutti i Comuni della Provincia;

b) dai contributi di istituti o di privati, sia per elargizioni spontanee, sia per applicazione delle tariffe istituite per i servizi e le visite tecniche di prevenzione incendi;

c) dalle ammende per contravvenzione alle prescrizioni di prevenzione incendi;

d) dagli introiti per servizi tecnici prestati dal Corpo, all'infuori del servizio di estinzione incendi;

e) da eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni.

In nessun caso per il pagamento dei contributi di cui alla lettera *a*) potrà aumentarsi la sovrimposta nei Comuni in cui essa è applicata con le aliquote massime consentite dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737.

Art. 20. — All'amministrazione dei Corpi pompieri provinciali si provvede come segue:

1° In ciascuna Provincia i Comuni sono obbligati a stanziare nei loro bilanci i contributi stabiliti dal prefetto, in relazione alla costituzione del Corpo provinciale pompieri, tenendo presente che, se circostanze locali lo suggeriranno, i Comuni possono accettare, per far fronte all'onere, anche libere contribuzioni di enti locali e di privati.

2° La raccolta, l'amministrazione e l'erogazione dei contributi dei singoli Comuni vengono demandate, nell'ambito di ciascuna Provincia, alla rispettiva Amministrazione provinciale, che vi provvede con il proprio personale contabile ed amministrativo. Le somme introitate sono versate alla cassa dell'Amministrazione provinciale. Dei fondi è tenuta contabilità separata. Nel regolamento verranno fissate le norme per la gestione dei fondi stessi.

3° Il comandante del Corpo pompieri provinciale, nell'organizzare secondo le direttive dell'Ispettorato centrale il servizio nella propria Provincia cura che le spese da destinare al funzionamento del Corpo nel capoluogo e nelle sedi di distaccamento siano, per quanto possibile, messe in relazione ai contributi versati dai Comuni o gruppi di Comuni, nella cui zona — delimitata secondo le prescrizioni dell'art. 8 — i Corpi e distaccamenti stessi effettuano il servizio di estinzione incendi.

TITOLO IX. — *Disposizioni per il caso di mobilitazione.*

Art. 21. — I Comandi dei corpi pompieri provinciali compileranno fin dal tempo di pace un proprio progetto di mobilitazione, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento e secondo le direttive dell'Ispettorato centrale. Tali progetti diverranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero della guerra.

All'atto della mobilitazione il personale permanente del Corpo dei pompieri e quello volontario in servizio da almeno 6 mesi nel Corpo stesso, è militarizzato. Esso sarà perciò soggetto, in ragione del grado cui, a norma del regolamento, si trova equiparato, alle leggi penali ed al regolamento di disciplina militari, sia nei rapporti fra il personale medesimo, sia reciprocamente nei rapporti con i militari di tutte le forze armate.

I Corpi provinciali così militarizzati possono essere impiegati anche fuori del territorio della propria provincia.

TITOLO X. — *Norme esecutive.*

Art. 22. — Il Ministro per l'interno, valendosi dell'Ispettorato centrale, provvede, di concerto col Ministro per le finanze, alla emanazione delle norme:

a) per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo pompieri;

b) per stabilire l'entità dei contributi dei Comuni per il servizio pompieri, tenendo presente che i contributi da stabilirsi a carico dei Comuni stessi, in aggiunta a quelli attualmente esistenti, non dovranno superare i seguenti importi:

1936 . . .	10 milioni	1939 . . .	25 milioni
1937 . . .	15 milioni	1940 . . .	30 milioni
1938 . . .	20 milioni	anni successivi .	40 milioni;

c) per determinare la costituzione e la forza dei Corpi pompieri provinciali;

d) per la compilazione del regolamento per l'arruolamento, l'uniforme, la disciplina, l'avanzamento, l'addestramento, l'amministrazione, l'assicurazione del personale contro gli infortuni, il funzionamento del servizio dei Corpi pompieri, nonchè quant'altro ha attinenza alla pratica attuazione del presente decreto.

Le norme di cui al comma precedente verranno adottate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e degli altri Ministri eventualmente interessati.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione Pensioni e Sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1432, e le altre successive disposizioni concernenti la concessione di mutui a Società cooperative tra il personale delle ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, riguardante norme varie in materia di edilizia economica e popolare;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al finanziamento di alcune Cooperative edilizie ferroviarie, che si trovano in particolari condizioni, nonchè all'impiego di capitali disponibili del Fondo pensioni e sussidi delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle Società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma finò alla concorrenza di L. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilità del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo.

I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5 % annuo e ammortizzabili in non più di 50 anni, saranno concessi alle condizioni e cautele che, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, verranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni.

Contro i morosi l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a procedere come stabilito dall'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, anche per la somma dovuta per la parte di mutuo concessa dall'Istituto privato, non escluse le quote arretrate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2474.

Trattamento economico del personale della Milizia nazionale forestale destinato nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;

Vista la legge 9 giugno 1927, n. 1156;

Visto il Nostro decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1997, emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;

Ritenuta l'urgente necessità di inviare nelle Colonie dell'Africa Orientale un adeguato numero di personale appartenente alla Milizia forestale, nell'intento di controllare e vigilare il patrimonio boschivo delle Colonie stesse;

Considerato che in attesa di disciplinare, con provvedimento apposito, il servizio di esso personale nelle dette Colonie rendesi indispensabile determinare il trattamento economico da praticare al personale stesso, applicando criteri analoghi a quelli seguiti per la stessa Milizia in Cirenaica di cui all'art. 19 del Nostro decreto 16 gennaio 1930, n. 70;

Visti i Regi decreti 17 dicembre 1931, n. 1786, e 23 agosto 1935, n. 1778, riguardanti gli ordinamenti militari per i Regi Corpi di truppe coloniali, rispettivamente dell'Eritrea e della Somalia;

Visti i Regi decreti 6 novembre 1930, n. 1778, e 11 agosto 1933, numero 1297;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e foreste e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il trattamento economico degli ufficiali della Milizia forestale destinati a prestar servizio in Eritrea o nella Somalia è quello spettante ai pari grado del Regio Corpo di truppe coloniali della Colonia di destinazione salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Art. 2. — Ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale destinati in Eritrea o nella Somalia compete oltre la paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale dovuti nel Regno, il trattamento coloniale stabilito per i pari grado dei carabinieri Reali nella Colonia di destinazione.

Art. 3. — Non sono dovuti gli assegni corrisposti nel Regno, per titoli che danno luogo a concessioni o competenze in Colonia, nè i compensi relativi ad incarichi o posizioni speciali non più effettivamente esercitati con la destinazione in Colonia.

Art. 4. — Con altro provvedimento verrà determinata la posizione amministrativa del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, destinato a prestar servizio nelle Colonie.

Art. 5. — Le spese per le competenze dovute al personale di cui ai precedenti articoli gravano sul bilancio della Colonia di destinazione.

Art. 6. — Il presente decreto ha decorrenza dal 15 marzo 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2475.
Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 146;
Visto il R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1821, che approva la tariffa dei dazi doganali della Somalia Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tariffa dei dazi d'importazione della Somalia Italiana sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce 41 è sostituita dalla seguente: « Biancheria confezionata ed altri oggetti cuciti »,

b) la sottovoce 48 *b*) beta è sostituita dalla seguente: « con motore a ciclo Diesel »;

c) la voce 66 è sostituita dalla seguente: « Ovatte antisettiche, cotone idrofilo, garze, bende, mussole antisettiche e simili ».

Art. 2. — Alla tariffa dei dazi di esportazione della Somalia Italiana sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore	DAZIO specifico L. it.
8 - *bis*	Peperoni rossi, secchi......	—	2 %	—
17 - *bis*	Semi di ricino	—	2 %	—
17 - *ter*	Semi di arachide..........	—	2 %	—
16	Semi di sesano............	—	2 %	—
17	Semi di cotone...........	—	2 %	—
38	Merci non nominate.......	—	5 %	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2476.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Teresa in Mantova.

N. 2476. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Teresa in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1936 - *Anno XIV*

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 115.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935 - 30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 116.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 117.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge R. decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 118.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 119.
9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 13 gennaio 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTA',

Per necessità del servizio di investigazione politica, occorre aumentare di L. 3.000.000 il relativo stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 7.043.190;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire tre milioni (L. 3.000.000), da assegnare al cap. n. 79: « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 120.
Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche ed aggiunte al testo del predetto R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al secondo comma dell'art. 6, dopo le parole: « Nel caso, invece, di pagamento di compensi » sono aggiunte le parole: « per prestazione di opera personale ».

Art. 2. — In fondo all'art. 9 è aggiunto il seguente comma: « Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche a tutte le altre imposte dirette ».

Art. 3. — Nell'ultimo comma dell'art. 12, sono soppresse le parole: « primo comma del ».

Art. 4. — All'art. 15 è sostituito il seguente:

« Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, si farà luogo anche alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività da tali articoli contemplate, che si riferiscano all'acquisto ed all'amministrazione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici o da enti e società privati, in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività dell'acquirente, o provengano da enti e società aventi oggetto similare o connesso alla normale attività dell'acquirente stesso.

« Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge da imposta di ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi di titoli non aventi le caratteristiche proprie di quelli previsti nel precedente comma, delle spese e passività riferibili all'organizzazione dell'impresa nel suo complesso non sarà ammessa in detrazione dal reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in linea estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti ».

Art. 5. — All'art. 16 è sostituito il seguente:

« Nei casi di incorporazione o di fusione di società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, deve essere compilato, all'atto della incorporazione o della fusione, a cura della società od ente incorporante o risultante dalla fusione, il bilancio di chiusura della società od ente cessato, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

« Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura ».

Art. 6. — All'art. 19 è sostituito il seguente:

« Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

« La stessa facoltà di accertamento spetta alla finanza allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la

prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente ».

Art. 7. — All'art. 20 è sostituito il seguente:

« Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti anche all'infuori del bilancio o delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

« L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento o con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

« Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente ».

Art. 8. — All'art. 26 è sostituito il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento dei loro beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti.

« Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per i quali sia stabilita la classificazione in categoria *D* degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonchè a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle amministrazioni dello Stato ».

Art. 9. — All'art. 27, dopo le parole: « gestite da enti morali » sono aggiunte le parole: « diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ».

Art. 10. — Nel primo e quarto comma dell'art. 28, la data del 1° gennaio 1936, è sostituita dalla data 1° gennaio 1937, e, nel penultimo comma, all'anno 1936 è sostituito l'anno 1937.

Art. 11. — All'art. 29 è sostituito il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1936, le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, comunque costituiti, aventi per oggetto successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 %.

« Agli effetti del precedente comma, il prodotto dei fondi di spettanza dei coloni e mezzadri, anche se conferito dai rispettivi proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri o dei fondi compresi nell'affittanza agraria.

« Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo in quanto siano costituiti in forma di società anonima od in accomandita per azioni, ed i consorzi di produttori tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta sulle risultanze dei rispettivi bilanci, ai termini dell'art. 12 del presente decreto ».

Art. 12. — Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente articolo, che prende il n. 30:

« A partire dal 1° gennaio 1936, sono considerati come facenti parte del reddito agrario contemplato dalle vigenti disposizioni anche i redditi che, dopo la prima manipolazione dei prodotti agricoli sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive, tanto dai proprietari diretti coltivatori, quanto da coloro che attendono alla cultura dei fondi rustici in qualità di coloni, mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente, le disposizioni in vigore per le aliquote delle imposte erariali ed ogni altro tributo diretto, nonchè per i minimi imponibili.

« La disposizione del comma precedente non si applica quando le operazioni in esso contemplate rappresentino una industria diversa dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principi ed entro i limiti della tecnica che lo governa.

« E del pari esclusa l'applicazione del primo comma ai redditi dipendenti da qualsiasi fase di manipolazione e lavorazione di prodotti di fondi che non siano propri o condotti in affitto, o mezzadria o colonia ».

Art. 13. — Dopo il precedente articolo, è aggiunto il seguente articolo che prende il n. 31:

« Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne domanda agli Uffici delle imposte entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto ».

Art. 14. — Gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 del R. decreto 24 ottobre 1935, n. 1887, prendono rispettivamente i numeri 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 20. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV, n. 121.

Norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatro e capocomici di compagnie di prosa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le norme elaborate dalla Corporazione dello spettacolo per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatro e capocomici di compagnie di prosa, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale, in data 22 gennaio 1936, che approva le norme stesse ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Articolo unico. — E' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'unito testo delle norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatro e capocomici di compagnie di prosa, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatro e capocomici di compagnie di prosa.

Elaborato dalla Corporazione dello spettacolo ai sensi dell'art. 8 *e approvato dal Comitato corporativo centrale ai sensi dell'art.* 11 *della legge* 5 *febbraio* 1934-XII, *n.* 163, *nella riunione del* 22 *gennaio* 1936-XIV.

Art. 1. — Il contratto di scrittura teatrale fra l'esercente del teatro e il capocomico di una compagnia di prosa può farsi o a sola percentuale sugli incassi (contratto a percentuale), o con l'assicurazione alla compagnia di un minimo sulla percentuale concordata (contratto assicurato), o a prezzo fisso per la compagnia (contratto pagato).

Il contratto deve essere a tempo determinato.

Art. 2. — Nel contratto il capocomico è tenuto a precisare gli elementi d'obbligo della compagnia. E' causa di nullità del contratto la mancanza, all'inizio o nel corso delle recite, di uno o più degli elementi che sono stati indicati come d'obbligo.

L'elenco artistico della compagnia deve essere spedito dal capocomico all'esercente del teatro almeno dieci giorni prima dell'inizio delle recite. Nel caso che uno degli attori d'obbligo si ammali e la malattia duri per un periodo di tempo, continuo o discontinuo, superiore a quello fissato in contratto, l'esercente ha diritto o di ritenere risolto il contratto stesso senza indennizzo a favore del capocomico, o di concordare con quest'ultimo una congrua diminuzione della percentuale spettantegli.

Art. 3. — La stampa preventiva di annuncio delle recite al pubblico, e il manifesto delle prime tre rappresentazioni devono essere spediti dal capocomico all'esercente del teatro almeno dieci giorni prima dell'inizio delle recite stesse.

Art. 4. — L'elenco del repertorio, comprese le novità, deve comunicarsi dal capocomico all'esercente del teatro almeno un mese prima dell'inizio delle recite. La scelta dei lavori di repertorio e delle novità deve farsi di comune accordo tra le parti, in tempo utile per la preparazione degli spettacoli. Nel contratto deve essere previsto il numero minimo di novità che la compagnia si impegna a rappresentare durante il corso delle recite nel teatro.

Art. 5. — Nelle domeniche e nei giorni festivi, la compagnia può dare due spettacoli. Sono considerati giorni festivi: le domeniche, le feste nazionali, i giorni riconosciuti tali dalla legge agli effetti civili, le solennità civili e religiose riconosciute dalla legge e dall'uso locale. Per la giornata del 21 aprile, ove non siano intervenuti speciali accordi fra le parti contraenti, valgono le disposizioni che saranno emanate, di anno in anno, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Art. 6. — Fatta eccezione per i contratti pagati, l'introito lordo di ogni rappresentazione, dedotte le spese di lista (*bordereau*), è ripartito alla fine di ciascuna rappresentazione in ragione della percentuale reciprocamente fissata in contratto a favore dell'esercente del teatro e del capocomico. Dall'introito lordo vanno esclusi i proventi del guardaroba, del caffè e della pubblicità interna del teatro, nonchè quelli eventuali dei cuscini e degli addobbi per i palchi.

Dal contratto vanno esclusi i palchi e le poltrone riservati, in base alle norme in vigore, alle Autorità e alla Stampa, nonchè quelli di proprietà privata. Tali posti non possono essere venduti nè dal botteghino nè da agenti dipendenti, e il loro elenco deve essere allegato al contratto di scrittura.

Art. 7. — Sono a carico del capocomico tutte le spese della compagnia e quelle relative a: materiale scenico, viaggi, trasporti, facchinaggi, tappeti, tappezzerie, attrezzi di trovarobe, arredi, montatura delle scene, aiuto macchinisti giornalieri.

Art. 8. — Sono a carico dell'esercente del teatro le spese relative alle seguenti voci: illuminazione completa del palcoscenico e della sala; attacchi ed effetti di luce con gli apparecchi esistenti nel teatro, purchè soddisfino alle consuete esigenze di uno spettacolo normale; personale di servizio del teatro e del palcoscenico; stampa, bolli e affissioni del manifesto giornaliero ordinario, secondo gli usi locali; riscaldamento del teatro fino a una media da 15 a 16 gradi di temperatura; pompieri, pianoforte, due servi di scena. Qualora esistano impianti di aerazione, nei mesi estivi le spese di funzionamento degli impianti stessi sono a carico dell'esercente del teatro.

Art. 9. — Vengono poste in lista (*bordereau*) le spese per: diritti erariali; diritti di autore; portaceste; stampa, bolli e affissioni straordinarie; manifesti speciali (*planches*), la cui stampa verrà rimborsata al capocomico al prezzo di fattura; suoni; canti; comparse; piante; mobilio normale in rapporto al decoro della compagnia e del teatro; aiuto-macchinisti serali; elettricisti; servi di scena straordinari; legnami; bolli ed eventuale registrazione del contratto; contributo dovuto all'Unione nazionale dell'arte teatrale sull'incasso di ciascuna recita al netto delle spese di lista (*bordereau*); e tutte quelle spese che le parti preventivamente ritengano, di comune accordo, necessarie per lo spettacolo o che, per consuetudine teatrale, devono essere considerate come spese straordinarie.

Art. 10. — Il contratto di scrittura teatrale non importa locazione del teatro al capocomico; pertanto l'uso esclusivo del locale è riservato, in qualsiasi momento, all'esercente del teatro, compatibilmente col normale svolgimento delle recite e delle prove. L'esercente, però, nel corso del contratto, non può valersi del teatro per altri spettacoli pubblici a carattere speculativo senza il consenso del capocomico.

Art. 11. — La compagnia e i singoli attori che ne fanno parte non possono agire in altro teatro della città, nè partecipare a trasmissioni radiofoniche, nè effettuare prestazioni cinematografiche, fino a che il capocomico non abbia esauriti gli impegni assunti con il contratto.

Art. 12. — La compagnia deve osservare scrupolosamente le disposizioni della legge di P. S. e quelle emanate dalle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il capocomico è personalmente responsabile anche delle infrazioni commesse da qualsiasi componente della sua compagnia.

Art. 13. — L'esercente non è responsabile degli oggetti, di pertinenza della compagnia, che vengano a mancare o ad essere in qualsiasi modo danneggiati nei locali del teatro, anche a causa di incendi, allagamenti e simili, sempre che non vi sia colpa da parte dell'esercente stesso o del personale da lui dipendente.

Art. 14. — La parte che preveda di non poter adempiere agli obblighi derivantile dal contratto, è tenuta a darne comunicazione all'altra parte nel termine in esso preventivamente stabilito e a pagare la penale fissata nel contratto stesso, qualora le cause dell'inadempienza non derivino da casi di forza maggiore, riconosciuti dalla legge o dalle consuetudini teatrali. La penale è raddoppiata qualora la comunicazione non venga data affatto o venga data fuori termine.

Art. 15. — Il contratto deve essere stipulato esclusivamente per il tramite della Unione nazionale dell'arte teatrale (U.N.A.T.) all'infuori di ogni intervento di mediatori, anche gratuito. L'esercente del teatro deve eleggere domicilio presso la direzione del teatro stesso, mentre il capocomico deve eleggerlo presso la sede dell'U.N.A.T. dove il contratto viene concluso.

Visto, *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*:
CARNEVALI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV, n. 122.
Norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le norme elaborate dalla Corporazione dello spettacolo per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale, in data 22 gennaio 1936, che approva le norme stesse ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163,

Decreta:

Articolo unico. — È pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'unito testo delle norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo.

Elaborato dalla Corporazione dello spettacolo ai sensi dell'art. 8 e approvato dal Comitato corporativo centrale ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, nella riunione del 22 gennaio 1936-XIV.

Art. 1. — Il contratto di scrittura teatrale fra l'esercente del cinema-teatro e il capocomico di una compagnia di avanspettacolo è normalmente a prezzo fisso per la compagnia (contratto pagato). Può anche essere fatto a sola percentuale sugli incassi (contratto a percentuale) o con l'assicurazione alla compagnia di un minimo sulla percentuale concordata (contratto assicurato).

Il contratto deve essere a tempo determinato.

L'esercente del cinema-teatro deve versare seralmente al capocomico la paga fissa o l'importo della percentuale o il minimo garantito. Qualora l'esercente abbia corrisposto al capocomico un anticipo, questo viene scontato ratealmente in proporzione alla durata del contratto.

Art. 2. — Nel contratto devono essere precisati: gli elementi d'obbligo della compagnia; la sua composizione numerica, comprensiva del personale artistico e di quello tecnico; la durata media dello spettacolo. Al contratto deve essere allegato l'elenco artistico e l'elenco del repertorio della compagnia. Il capocomico deve indicare se ha, oppur no, una propria orchestra, un proprio direttore di orchestra e se questo funziona anche da pianista conduttore. Da parte sua l'esercente deve indicare la composizione dell'orchestra del cinema-teatro.

Art. 3. — Il capocomico ha il dovere di confermare all'esercente del cinema-teatro il debutto almeno dieci giorni prima del debutto stesso, salvo che, dalla data di conclusione del contratto di scrittura alla data del debutto, intercorra un periodo di tempo minore di dieci giorni. La conferma deve esser fatta con lettera raccomandata e deve essere accompagnata dalle bozze per la pubblicità.

Art. 4. — La scelta del repertorio fra i lavori figuranti nell'allegato al contratto è riservata all'esercente del cinema-teatro.

Salva diversa pattuizione inserita nelle eventuali clausole addizionali, e a meno che non si tratti di compagnia di varietà (complesso formato da soli artisti di varietà), la compagnia deve, a richiesta dell'esercente del cinema-teatro, cambiare completamente spettacolo a ogni cambiamento di programma cinematografico.

Il numero delle rappresentazioni giornaliere da effettuarsi dalla compagnia deve essere indicato in contratto distintamente per i giorni feriali e per i giorni festivi. Sono considerati giorni festivi: le domeniche, le feste nazionali, i giorni festivi riconosciuti tali dalla legge agli effetti civili, le solennità civili e religiose riconosciute dalla legge o dall'uso locale. Per la giornata del 21 aprile, ove non siano intervenuti speciali accordi fra le parti contraenti, valgono le disposizioni che saranno emanate, di anno in anno, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

È in facoltà dell'esercente del cinema-teatro di chiedere nei giorni festivi una abbreviazione della durata dello spettacolo senza che tale abbreviazione comporti alcuna responsabilità artistica a carico del capocomico.

Art. 5. — Sono a carico del capocomico tutte le spese della compagnia e quelle relative a: mobilio, materiale scenico, viaggi, trasporti, facchinaggi, tappeti, tappezzerie, attrezzi di trovarobe e di arredo, montatura delle scene, scale praticabili, aiuto-macchinisti per il montaggio dello spettacolo, i contributi sindacali base e integrativi, i contributi della Cassa nazionale di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo, il contributo a favore dell'Unione nazionale dell'arte teatrale. Ove l'importanza dello spettacolo di debutto sia tale da richiedere l'intervento di un aiuto macchinista giornaliero o notturno, l'esercente del cinema-teatro deve rimborsare al capocomico metà della spesa sostenuta.

Art. 6. — Sono a carico dell'esercente del cinema-teatro: le tasse erariali, i diritti di autore Sezione piccoli diritti musicali e Sezione teatro, questi ultimi nella percentuale indicata in contratto; nonchè il contributo a favore dell'Unione nazionale dell'arte teatrale. Gli eventuali diritti di autore Sezione teatro, eccedenti quelli denunciati in contratto, sono a carico del capocomico. Il capocomico è il solo responsabile sia di fronte all'esercente del cinema-teatro, sia di fronte ai terzi, della perfetta rispondenza della percentuale Sezione teatro, dichiarata in contratto, con quella prevista nel permesso della Società italiana autori ed editori. Sono inoltre a carico dell'esercente del cinema-teatro: corde, legnami, rocchetti, e quanto altro occorra al funzionamento del locale, compresa l'orchestra.

Il pianoforte in scena è a carico dell'esercente del cinema-teatro, solo quando la compagnia abbia orchestra destinata a lavorare in palcoscenico, oppure numeri preventivamente dichiarati in contratto, cui necessiti il pianoforte in palcoscenico. In tal caso è a carico dell'esercente del cinema-teatro anche la pedana per l'orchestra o per il solo pianoforte.

L'esercente del cinema-teatro deve fornire il materiale di illuminazione per la ribalta, le bilance, due o quattro padelloni, a seconda dell'ampiezza del palcoscenico e dell'importanza della compagnia, i riflettori a colori. Maggior materiale elettrico per maggiori e speciali effetti scenici chiesti dal capocomico sono a carico di questo ultimo.

Art. 7. — Il contratto di scrittura teatrale non importa locazione del teatro alla compagnia; pertanto l'uso esclusivo del locale è riservato in qualsiasi momento all'esercente del cinema-teatro, compatibilmente con il normale svolgimento delle recite e delle prove.

Art. 8. — Quotidianamente la compagnia deve essere presente, al completo, in palcoscenico, almeno un'ora prima dell'inizio del primo spettacolo e di ogni spettacolo successivo.

Per l'entrata al palcoscenico e per l'uscita da esso, per il passaggio attraverso la sala e, in genere, per tutto quanto riguarda la disciplina del cinema-teatro (uso dei camerini, della luce, ecc.), il capocomico deve curare che tutti i componenti della compagnia si attengano al regolamento di disciplina del cinema-teatro stesso. Tale regolamento deve essere affisso in palcoscenico.

Art. 9. — Salvo eventuali deroghe la compagnia e i singoli attori che ne fanno parte, non possono agire in altri locali della città, diurni, serali o notturni, nè partecipare a trasmissioni radiofoniche, nè effettuare prestazioni cinematografiche, fino a che il capocomico non abbia esauriti gli impegni assunti con il contratto. La compagnia non può agire in altri locali della città o del rione, per le città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, se non dopo trascorsi trenta giorni dalla scadenza del contratto, salvo espressi patti in deroga per la abbreviazione o per la eliminazione di tale termine.

Art. 10. — L'esercente del cinema-teatro non è responsabile degli oggetti di pertinenza della compagnia che potessero mancare o essere in qualsiasi modo danneggiati nei locali del teatro, anche a causa di incendi, allagamenti e simili, sempre che non vi sia colpa da parte dell'esercente stesso o del personale da lui dipendente.

Art. 11. — La compagnia è tenuta a presentarsi per l'espletamento del contratto nella composizione in esso indicata. L'esercente del cinema-teatro ha il diritto di non fare debuttare la compagnia o di protestarla al debutto, se manca qualcuno degli elementi indicati nel contratto come di obbligo. L'esercente del cinema-teatro, entro il giorno del debutto, ha il diritto di protestare la compagnia, se essa sia stata manifestamente disapprovata dal pubblico. Di tale diritto egli non può valersi se si tratta di ritorno (*rentrée*) della compagnia, che sia stata scritturata dopo essere stata vista dall'esercente, semprechè la compagnia sia nella formazione anteriormente vista o di equivalente valore artistico.

In caso di protesta il capocomico ha diritto al pagamento della giornata di lavoro eseguito dalla sua compagnia. L'esercente del cinema-teatro può, anche durante il corso delle recite, risolvere il contratto, in danno della compagnia, o abbreviarne la durata, qualora venga a mancare anche un solo elemento d'obbligo.

Qualora l'assenza di elementi d'obbligo, al debutto o nel corso delle recite, dipenda da malattia debitamente documentata e controllata, o da caso di forza maggiore, il capocomico può, in via provvisoria, sostituire gli elementi mancanti con altri artisticamente equivalenti. Qualora vengano a mancare uno o più elementi secondari e l'esercente del cinema-teatro non voglia accettarne la sostituzione, l'esercente stesso, solo a partire dal terzo giorno di assenza, può detrarre dalla paga dovuta al capocomico l'importo della paga dell'artista o degli artisti mancanti.

Art. 12. — La compagnia deve osservare scrupolosamente le disposizioni della legge di P. S. e quelle emanate dalle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il capocomico è personalmente responsabile anche delle infrazioni commesse da qualsiasi componente della sua compagnia.

Il capocomico deve rappresentare opere debitamente munite del visto ministeriale e prefettizio e aver cura che al relativo copione gli artisti si attengano, evitando i soggetti e i gesti che offendano il decoro del locale o il buon costume in genere. Egli deve inoltre curare che gli abbigliamenti degli artisti e le scene non offendano la morale.

In caso di trasgressione alle norme indicate nei due comma precedenti, l'esercente del cinema-teatro può risolvere immediatamente il contratto con diritto a una penale. In caso che la trasgressione determini la chiusura del teatro o la sospensione delle recite per ordine delle Autorità, l'esercente ha diritto al risarcimento dei danni. Parimenti il capocomico ha diritto alla penale e al risarcimento dei danni, se la chiusura del teatro avvenga per fatto o colpa dell'esercente, semprechè egli non sia stato avvisato della chiusura del locale almeno trenta giorni prima del debutto.

Art. 13. — In difetto della tempestiva comunicazione del debutto da parte del capocomico all'esercente, questi ha diritto di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del capocomico il quale è tenuto a corrispondergli una penale pari alla metà dell'importo del contratto. L'esercente deve comunicare telegraficamente l'avvenuta rescissione del contratto alla Direzione generale dell'Unione nazionale dell'arte teatrale.

La parte che preveda di non poter adempiere agli obblighi derivantile dal contratto è tenuta a darne comunicazione all'altra parte almeno quindici giorni prima del debutto e a pagare la metà dell'importo del contratto a titolo di penale, comprensiva di ogni eventuale risarcimento di danni, qualora le cause dell'inadempienza non derivino da casi di forza maggiore, riconosciuti dalla legge o dalle consuetudini teatrali. La penale è raddoppiata qualora la comunicazione non venga data affatto o venga data fuori termine. Salva diversa pattuizione non è considerato caso di forza maggiore, per gli spettacoli all'aperto, la sospensione dello spettacolo dovuta ad avverse condizioni atmosferiche.

Art. 14. — Il contratto deve essere stipulato esclusivamente per il tramite dell'Unione nazionale dell'arte teatrale (U.N.A.T.) all'infuori di ogni intervento di mediatori, anche gratuito. L'esercente del cinema-teatro deve eleggere domicilio presso la direzione del cinema-teatro stesso, mentre il capocomico deve eleggerlo presso la sede del l'U.N.A.T., dove il contratto viene concluso.

Visto, *Il Segretario generale*
del Consiglio nazionale delle corporazioni:
CARNEVALI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV, n. 123.

Norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti di cinematografi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le norme elaborate dalla Corporazione dello spettacolo per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti cinematografi, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale, in data 22 gennaio 1936, che approva le norme stesse ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Articolo unico. — È pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'unito testo delle norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti cinematografi, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti di cinematografi.

Elaborato dalla Corporazione dello spettacolo ai sensi dell'art. 8 *e approvato dal Comitato corporativo centrale ai sensi dell'art.* 11 *della legge* 5 *febbraio* 1934-XII, *n.* 163, *nella riunione del* 22 *gennaio* 1936-XIV.

Art. 1. — Le commissioni di noleggio di pellicole cinematografiche possono essere o a prezzo fisso, o a percentuale fissa, o a percentuale graduale, ascendente o discendente, sempre peraltro con esclusione dei minimi garantiti e delle cosiddette forme miste (e cioè corrispettivi risultanti dalla applicazione di un prezzo fisso con l'aggiunta di una percentuale).

Art. 2. — Le commissioni di noleggio di prima visione delle città capoluoghi di zona, e cioè di quelle città nelle quali tutte le ditte di noleggio a carattere nazionale hanno le loro agenzie regionali, vengono in ogni caso stipulate direttamente dalle direzioni generali delle Case noleggiatrici, e quindi divengono impegnative per entrambe le parti all'atto della sottoscrizione del contratto da parte della direzione generale della Casa noleggiatrice e dell'esercente.

Le altre commissioni vengono perfezionate con la sottoscrizione degli agenti a meno che, mediante clausola espressa inserita nella commissione di noleggio, venga apposta la condizione « salvo approvazione della direzione generale ». In questa ultima ipotesi la comunicazione della eventuale mancata accettazione deve essere comunicata per iscritto all'esercente entro il termine stabilito di comune accordo nella stessa commissione di noleggio e comunque entro il termine massimo di dieci giorni. In mancanza di tale comunicazione nei termini sovra indicati, la commissione s'intende definitivamente perfezionata. L'agente rilascia all'esercente sin dall'inizio una copia della « proposta di commissione » da lui sottoscritta.

Durante il corso dei termini indicati nel comma precedente, la Casa noleggiatrice e i suoi agenti hanno l'obbligo di non trattare, nè direttamente nè comunque per interposta persona, con altri esercenti della stessa località, che praticano o intendono praticare la stessa categoria di visione, e di non comunicare ad altri le condizioni e le clausole della commissione di noleggio già accettata dal cliente.

Art. 3. — Il noleggiatore ha l'obbligo di far visionare le pellicole, almeno nella edizione originale, agli esercenti di prima e seconda visione assoluta delle città capoluogo di zona, nonchè agli esercenti dei locali di prima visione di tutti i centri urbani di popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Tale presentazione deve avvenire o mediante una visione collettiva nella città in cui ha sede la Casa noleggiatrice, con inviti diramati a tutti gli esercenti, o mediante visioni particolari per i singoli esercenti.

Qualora la commissione di noleggio venga stipulata senza la previa visione delle pellicole, l'esercente, il quale provi che il noleggiatore non ha posto a sua disposizione i filmi per la visione, prima della stipulazione del contratto, ha il diritto di invocare la risoluzione del contratto stesso, da proporsi entro il perentorio termine di giorni dieci dalla data della stipulazione.

Per gli altri locali il noleggiatore ha l'obbligo di far visionare le pellicole nel solo caso che ne venga fatta richiesta dall'esercente, durante le trattative per la stipulazione delle singole commissioni.

Art. 4. — Il noleggiatore ha l'obbligo di consegnare il film nella sua edizione italiana corrispondente alla versione originale visionata dall'esercente.

Nel caso che la edizione italiana, specialmente a seguito dell'intervento della Commissione per la revisione, risulti notevolmente menomata nel suo valore commerciale, l'esercente può richiedere l'annullamento della commissione di noleggio per quel solo film o la revisione delle condizioni contrattuali, sempre relativamente a quel film.

Qualora il film, che venga a trovarsi nelle suddette menomate condizioni, costituisca uno dei così detti « capo gruppo », per espressa condizione inserita nella commissione di noleggio, è in facoltà dell'esercente di chiedere o la risoluzione dell'intera commissione di noleggio per tutti i filmi che vi sono indicati o la revisione delle condizioni della commissione stessa.

Art. 5. — Tutti i filmi noleggiati agli esercenti rimangono sempre di esclusiva proprietà del noleggiatore. L'esercente è tenuto ad usare delle copie, dischi, materiale pubblicitario, con la massima diligenza. Tutti i rischi inerenti alla conservazione delle copie e del materiale di corredo relativo sono a carico dell'esercente dal momento in cui il materiale stesso viene ritirato dal magazzino del noleggiatore, o viene da questi spedito, fino al ritorno delle copie stesse al domicilio del noleggiatore, salvo che questi non disponga l'invio diretto della copia ad altro cliente. Nei casi nei quali venga trattenuta a carico dell'esercente apposita quota per l'assicurazione delle pellicole, quota da concordarsi e comunque non superiore a L. 2 al giorno, l'esercente stesso resta sollevato dai rischi nei limiti risultanti dalle clausole del contratto di assicurazione riportate nella commissione di noleggio. Nel caso in cui l'esercente dichiari, e, a richiesta, dimostri di essere già assicurato, nulla è dovuto al noleggiatore per quota assicurazione.

Art. 6. — L'esercente è obbligato ad adoperare apparecchi di proiezione in stato di buon funzionamento e di curare con ogni mezzo la migliore manutenzione delle copie affidategli.

Tutti i doppiaggi devono essere eseguiti e registrati con la maggior cura.

Art. 7. — I filmi debbono essere proiettati esclusivamente nel locale per cui è stata stabilita la relativa commissione di noleggio. È pertanto vietata qualsiasi altra utilizzazione dei filmi stessi nonchè la loro proiezione in altri locali, anche a titolo gratuito.

L'esercente deve proiettare integralmente il film noleggiato, mantenendo visibili il titolo di testa, le diciture, e le indicazioni relative alla proprietà ed ai diritti di esclusività del noleggiatore, fermi restando gli obblighi di legge relativi al doppiaggio o post-sincronizzazione delle pellicole sonore non nazionali, previsti all'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414. Previ accordi con l'esercente, nella pubblicità deve essere indicata la Casa editrice, la marca di produzione e quegli altri elementi che il noleggiatore richieda.

Art. 8. — Il noleggiatore deve accompagnare ciascuna copia del film con uno « statino di conservazione del film » da lui redatto all'atto della consegna del film stesso. Per le prime visioni assolute dei capoluoghi di zona il noleggiatore è obbligato a fornire le copie dei filmi in ottimo stato; per le altre visioni le copie debbono essere nel normale stato di conservazione in rapporto all'ordine successivo dei passaggi ed alla importanza del passaggio.

È rigorosamente vietato all'esercente di riprodurre o far riprodurre in tutto o in parte le copie consegnategli dal noleggiatore. È fatto altresì divieto di apportarvi qualsiasi alterazione o taglio.

In caso di perdite, tagli o avarie comunque arrecate al film, l'esercente deve rimborsare al noleggiatore il costo della copia danneggiata per ogni metro di pellicola guasta o manomessa, comprendendo in tale importo tutte le spese sostenute dal noleggiatore e da questi documentate per la rimessa in efficienza della copia stessa (stampa della copia positiva, eventuali spedizioni di negativi, controtipo delle scene, colonna sonora, ecc.).

Art. 9. — Per i noleggi a percentuale la liquidazione delle somme di spettanza del noleggiatore deve avvenire seralmente, o in via eccezionale, con le modalità indicate dal noleggiatore, caso per caso, sia direttamente al noleggiatore stesso sia ad altra persona o ente all'uopo designato. Ad ogni modo le somme stesse, per tutto il tempo che rimangono nelle mani dell'esercente, sono considerate a solo titolo di deposito e quindi con tutte le responsabilità di legge inerenti al contratto di deposito. È altresì obbligo dell'esercente di rilasciare al noleggiatore nei termini fissati nelle commissioni di noleggio, copia delle liste *(bordereaux)*.

Il pagamento a prezzo fisso deve essere fatto, salvo contrarie pattuizioni scritte, in contanti alla consegna di ciascun programma al magazzino del noleggiatore.

Art. 10. — Nel caso di noleggio a percentuale, la percentuale di spettanza del noleggiatore è calcolata sull'incasso al netto dei diritti erariali, dei diritti addizionali per enti lirici e di quelli per stazioni di cura, fissati dal R. decreto 12 agosto 1927, n. 1615, nonchè dei diritti musicali e dei canoni per i filmi LUCE. L'esercente deve riconoscere per i filmi noleggiati, quali piccoli diritti musicali, soltanto quelli normalmente applicati dalla Società italiana autori ed editori. Qualsiasi altro diritto di autore, che eccezionalmente si aggiunga a quelli suddetti, deve di volta in volta risultare nelle singole commissioni di noleggio.

Art. 11. — Le spese di orchestra debbono essere, in ogni caso, in base a precise documentazioni e sino ad un limite massimo di L. 300 giornaliere, calcolate fra le spese comuni incluse nelle liste (*bordereaux*).

Il costo dei numeri di varietà, nonchè la eventuale eccedenza delle spese di orchestra, debbono essere calcolate fra le predette spese, in base al loro ammontare effettivo e documentato, previi accordi tra noleggiatore ed esercente. In caso di disaccordo, o viene effettuata la riduzione della percentuale di noleggio del 10 % (trasformando, ad esempio, la percentuale di noleggio del 30 % in quella del 20 %) ovvero viene detratto il 25 % dall'incasso netto, a favore dell'esercente.

In ogni caso la spesa globale di varietà e dell'eventuale eccedenza delle spese di orchestra, riconosciuta dal noleggiatore ai fini del computo della quota di sua spettanza, non può superare le L. 1500 giornaliere.

Qualora la spesa per il varietà sia stata dalle parti concordata e conglobata nella cifra fissata come minimo di decadenza, e ciò risulti dalla commissione di noleggio, la decadenza del film ha luogo col verificarsi dell'incasso lordo pari o inferiore al minimo di decadenza come sopra pattuito, detraendosi dal detto incasso lordo il solo diritto erariale.

Nel caso in cui la spesa del varietà non sia stata conglobata nella cifra fissata come minimo di decadenza, il computo per accertare il verificarsi del minimo di decadenza deve essere fatto calcolando l'incasso lordo al netto della sola tassa erariale e dell'eventuale spesa del varietà; in tal caso, per le spese del varietà si applicano le norme contenute nei primi tre comma del presente articolo, con il chiarimento che ai fini del computo del minimo di decadenza il calcolo della spesa per il varietà deve farsi applicando, esclusivamente a favore dell'esercente, la seconda formula prevista dal precedente secondo comma, e cioè quella della detrazione del 25 % dell'incasso lordo diminuito della sola tassa erariale.

Deroga alla precedente disposizione il solo caso in cui la spesa del varietà sia stata concordata in una cifra fissa, ovvero sia stato preventivamente stabilito fra le parti — e ciò risulti dalla commissione di noleggio — che la spesa del varietà debba essere calcolata al suo costo effettivo. In quest'ultimo caso il minimo di decadenza si accerta detraendo dall'incasso lordo, oltre la tassa erariale, la cifra fissa pattuita o il costo effettivo concordato.

Art. 12. — È esclusa qualsiasi forma di contributo dei singoli esercenti per il cosidetto « lanciamento nazionale dei filmi ». Sono consentiti al riguardo accordi speciali, previo nulla osta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, da concedersi sentito il parere dei due presidenti dei Comitati nazionali tecnici-economici interessati.

Per i noleggi a percentuale fissa fatti a locali di prima visione assoluta delle città capoluogo di zona, l'esercente è obbligato a fare spese di pubblicità nella misura da lui abitualmente praticata per filmi di normale programmazione.

Per i noleggi a percentuale fissa di filmi di qualità superiore, nonchè per i noleggi a percentuale graduale ascendente o discendente, l'importo delle spese di pubblicità a carico dell'esercente deve essere concordato fra le parti. In caso di mancato accordo l'esercente è obbligato a fare spese di pubblicità pari almeno al doppio di quelle normali indicate nel precedente comma.

Art. 13. — L'esercente che abbia noleggiato un film in seconda o successiva visione, non può effettuare alcuna pubblicità o esporre affissi e fotografie se non dopo la precedente visione. Pertanto il noleggiatore ha l'obbligo di non consegnare il materiale di pubblicità del film agli esercenti delle successive visioni, se non dopo ultimate le visioni precedenti, salvo autorizzazione scritta dei gestori dei locali delle visioni precedenti d'accordo con la Casa noleggiatrice.

Art. 14. — Nei contratti a prezzo fisso, per le programmazioni di prima visione delle città capoluogo di zona, la durata delle programmazioni stesse comporta una tolleranza di due giorni di prolungamento, purchè intervenga tempestivo preavviso.

Tale prolungamento, peraltro, può essere negato dal noleggiatore qualora egli dimostri di avere già impegnata la pellicola per detti giorni.

Per il prolungamento è dovuto, nel solo caso in cui vi sia incluso un giorno festivo, e soltanto per detto giorno, un compenso al noleggiatore pari alla cifra risultante dalla divisione del prezzo fisso globale per il numero dei giorni contrattuali.

Art. 15. — Le singole commissioni di noleggio debbono essere eseguite nei termini e con le modalità espressamente indicate nelle commissioni stesse, salvo eventuali successivi accordi scritti tra le parti. Il noleggiatore non può rifiutarsi di addivenire a tali accordi allorchè la mancata esecuzione nei termini contrattuali sia dovuta a cause di forza maggiore considerate tali a norma del diritto comune, ovvero alla necessità di applicare le disposizioni di legge sulla proiezione obbligatoria dei filmi nazionali. Il noleggiatore non può altresì rifiutarsi di concordare, su richiesta, spostamenti di date quando gli spostamenti stessi appaiano come esclusivamente determinati dal rispetto dei termini di decadenza previsti in commissioni di noleggio precedenti, e sempre che sia da escludersi qualsiasi negligenza o colpa da parte dell'esercente.

Qualora gli spostamenti di data fossero superiori a 40 giorni per programmazioni fra il 1° settembre e la fine di febbraio, e a 30 giorni per programmazioni fra il 1° marzo e il 31 agosto, il noleggiatore ha la facoltà di risolvere la commissione di noleggio limitatamente a quel film o a quei filmi per i quali si verifichi detto spostamento.

Nei casi di ritardo nella fornitura di pellicole da parte del noleggiatore, fra le cause di forza maggiore invocabili dal noleggiatore è compreso l'incendio della copia positiva quando il noleggiatore non sia in possesso del negativo e manchi il tempo necessario per la ristampa di una nuova copia.

Nei contratti a prezzo fisso, in caso di mancato ritiro o di mancata consegna nei termini concordati in via definitiva, rimane stabilito che il debito liquido a carico della parte inadempiente è costituito dall'ammontare del prezzo pattuito.

Art. 16. — Nei contratti a percentuale le parti debbono concordare all'atto della stipulazione della commissione di noleggio, una somma da segnarsi a fianco di ciascun film, la quale rappresenta il debito liquido dell'esercente in caso di mancata programmazione nei termini stabiliti, o del noleggiatore in caso di mancata fornitura del film.

Le parti nel determinare tale somma debbono uniformarsi al criterio che il suo ammontare corrisponda al valore presumibile della pellicola per il passaggio contrattato. La determinazione della somma stessa costituisce condizione essenziale per il valido perfezionamento della commissione di noleggio.

Qualora la mancata programmazione o la mancata fornitura dipenda, rispettivamente, da ordine di sospensione della programmazione da parte delle Autorità o da negata concessione del visto di censura, per cause non dipendenti da colpa del noleggiatore, nessuna delle due parti è tenuta al pagamento del debito liquido.

Il noleggiatore ha l'obbligo di comunicare all'esercente di prima visione assoluta la mancata concessione del visto di censura con la massima sollecitudine e in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio della programmazione. Nel caso di ritiro del visto di censura da parte delle Autorità il noleggiatore deve darne immediata comunicazione all'esercente interessato.

Art. 17. — Qualora l'esercente interrompa la programmazione del film prima del termine stabilito, al noleggiatore spetterà un indennizzo pari al canone di noleggio riscosso nell'ultimo giorno di programmazione moltiplicato per il numero dei giorni che debbono ancora correre per il compimento dei termini contrattuali.

Per gli eventuali giorni festivi inclusi in detto termine la quota di indennizzo giornaliero viene maggiorata in base alla differenza normalmente esistente tra gli incassi dei giorni festivi e quelli dei giorni feriali del locale, senza pregiudizio del risarcimento dei maggiori danni nei casi di dolo o colpa dell'esercente.

Art. 18. — Le pellicole, insieme a tutto il materiale accessorio per la pubblicità e il libretto di circolazione, comprensivo del visto di censura, debbono essere riconsegnati al noleggiatore puntualmente nella mattinata successiva all'ultimo giorno di programmazione, se su piazza. Qualora sia fuori piazza, l'esercente deve effettuarne la spedizione nella mattinata successiva all'ultimo giorno di programmazione a mezzo bagaglio o con altro mezzo idoneo che garantisca la stessa celerità, salvo diversi accordi. L'esercente è tenuto a pagare tutte le spese di trasporto delle copie e del materiale dal magazzino del noleggiatore al proprio locale e viceversa; deve inoltre spedire tutto il materiale avuto in noleggio con lo stesso imballaggio fornito dal noleggiatore, rimanendo responsabile, in caso contrario, oltre che del costo dell'imballaggio mancante, anche di eventuali danni derivanti al materiale noleggiato dalla mancanza o dalla sostituzione dell'imballaggio. I libretti di circolazione istituiti dal Ministero per la stampa e la propaganda e rilasciati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, contenenti il visto di censura, se non riconsegnati, debbono essere pagati in ragione di L. 200 ognuno.

L'esercente non può protrarre la programmazione del film sia a prezzo fisso che a percentuale oltre i termini stabiliti contrattualmente, nè può ritardare, per qualsiasi motivo, la riconsegna del materiale. A tale proposito l'esercente non può per nessuna ragione invocare la compensazione dei maggiori giorni di programmazione con l'eventuale minor periodo di tenitura dei filmi facenti parte della produzione dello stesso noleggiatore. In ogni caso ed anche se siano in corso contestazioni giudiziarie, l'esercente non può trattenere la copia o le copie avute in noleggio ed il materiale accessorio oltre il periodo contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle copie e del relativo materiale l'esercente — salvo diversi accordi con il noleggiatore

— è tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari all'importo del noleggio diviso per il numero dei giorni stabiliti per la programmazione, senza pregiudizio degli eventuali maggiori danni derivanti dal ritardo.

Art. 19. — Qualora l'esercente non provveda al pagamento dovuto al noleggiatore o si renda colpevole di passaggi abusivi o di mancata riconsegna delle copie o di gravi danneggiamenti al materiale, il noleggiatore ha diritto di risolvere in tronco o sospendere la commissione di noleggio, senza pregiudizio del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 20. — È vietato il doppio programma composto di due o più films ad intreccio di lunghezza normale, salvo eccezionali deroghe da autorizzarsi, per le singole stagioni, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, sentiti i presidenti dei due Comitati nazionali interessati.

Art. 21. — Le ditte noleggiatrici non possono fornire ai cinema, direttamente o indirettamente gestiti da istituzioni dopolavoristiche, pellicole cinematografiche. la cui programmazione sia in contrasto con le norme convenute in materia tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e l'Opera nazionale Dopolavoro.

Art. 22. — Nel caso di trapasso di gestione dei locali cinematografici l'esercente cedente è obbligato a trasferire al rilevatario tutti gli impegni assunti coi noleggiatori e ne resta responsabile solidalmente con il rilevatario fino alla loro estinzione.

Tale obbligo viene meno nel solo caso che il progetto del trapasso della gestione sia stato preventivamente portato a conoscenza del noleggiatore e che questi abbia conseguentemente concluso o col cedente o col cessionario accordi speciali.

Visto, *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*:
CARNEVALI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1936-XIV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934 n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione della zootecnia e della pesca, un Comitato tecnico corporativo per la zootecnia;

Decreta:

Art. 1. — E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentisi alla produzione zootecnica.

Art. 2. — Il Comitato, di cui al presente decreto, è composto come segue:
Prof. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, presidente;
On. dott Alessandro Chigi, rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno alla Corporazione della zootecnia e della pesca; dott. Carlo Gerini, on. Giuseppe Moretti, on. Arnaldo Sertoli, Antonio Costa, prof. dott. Bartolo Maymone, membri.
Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 3. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(294)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1936-XIV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione della zootecnia e della pesca, un Comitato tecnico corporativo per la pesca;

Decreta:

Art. 1. — E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi ai prodotti della pesca.

Art. 2. — Il Comitato, di cui al presente decreto, è composto come segue:
Prof. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, presidente;
On. dott. Bruno Coceani, on. avv. Guido Franco, rag. Orlando Orlandini, cap. Primo Gemini, membri.
Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 3. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(295)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1936-XIV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione nazionale dei marmi, graniti, pietre e affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione delle industrie estrattive, un Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione nazionale dei marmi, graniti, pietre e affini;

Decreta:

Art. 1. — E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione nazionale dei marmi, graniti, pietre e affini.

Art. 2. — Il Comitato è composto dei seguenti membri: Pennavaria on. avv. Filippo, presidente;
Pocherra on. avv. Bernardo, Peverelli ing. Giuseppe, Amadio dott. Secondo, Cattania ing. Umberto, Lippi Giovanni Battista, Bruni ing. Giovanni, Caracciolo Domenico, Palmieri Luigi, membri.
Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 3. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte sui singoli argomenti in trattazione.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(296)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato di lire trentamila disposto a suo favore dal comm. dott. Giuseppe Risso di Genova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda 3 gennaio 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, chiede l'autorizzazione ad accettare, in nome e per conto della stessa Opera, il legato di L. 30,000, disposto con testamenti 19 novembre 1933, 14 dicembre 1933 e 26 dicembre 1933, depositati e pubblicati in data 3 maggio 1934 a rogito notar Bonini di Genova. dal defunto comm. dott. Giuseppe Risso perchè la Sezione di Celle Ligure della predetta Opera, il giorno di S. Giuseppe di ciascun anno eroghi dal reddito di detta somma L. 500 a favore della famiglia di Celle che in tal giorno abbia un maggior numero di figlioli viventi, di età inferiore ai 15 anni compiuti e L. 500 a favore del bimbo o bimba, a termine vitale, nato a Celle il giorno di San Giuseppe, o prossimiere, e che porti tale nome;

Visto l'avviso ai successibili *ex lege* che è stato pubblicato per un periodo di giorni sessanta senza opposizioni;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza della accettazione del legato;
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316,

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare, per conto della sezione di Celle Ligure, il legato di L. 30.000 di cui sopra.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(262)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1936-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduto il decreto Ministeriale 8 marzo 1934 col quale il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro) è stato sciolto ed il sig Eugenio Deidda è stato nominato commissario governativo dell'ente con le attribuzioni di cui all'art 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656;
Veduto il decreto 9 febbraio 1935 con il quale in sostituzione del sig. Eugenio Deidda veniva nominato commissario governativo dell'ente il sig. Salvatore Fenudi;
Considerato che il predetto sig. Salvatore Fenudi non ha accettato l'incarico;
Veduta la lettera 26 novembre 1935, n. 24422, di S. E. il Prefetto di Nuoro;

Decreta:

Il sig. rag. Luciano Guerci viene nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(263)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Udine.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Udine il 7 dicembre 1935-XIV, a rogito del dott. Attilio Venier-Romano, notaio colà residente, contratto col quale il conte Olvrado di Maniago fu Carlo ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 60.000, un appezzamento di terreno sito in Udine, che verrà distinto in catasto al mappale n. 1368 c. di pertiche 2,714 della superficie di metri quadrati 2714;
Veduta la deliberazione n. 15 in data 14 gennaio 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto a titolo oneroso dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(264)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Massa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera n. 30872 del 3 gennaio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, chiede l'autorizzazione ad acquistare, in nome e per conto dell'Opera stessa, dai signori Cioni Rosaria vulgo Linda e Giovan Sante fù Carlo un terreno sito in Massa, località ai Margini, ed ai viali di Papini, descritto in catasto di Massa sez. *C*, foglio 4, mappali numeri 2074, 2075, di complessive are 24,75, estimo L. 66,85, a confine di via dei Margini, viale di Papini, ecc., per la costruzione di una Casa della madre e del bambino;
Vista la perizia di stima dell'ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara;
Visti i documenti relativi alla proprietà e libertà dell'immobile;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza dell'acquisto;
Visto l'art 1 del testo unico del 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare l'area su descritta al prezzo di L. 30.000 per la costruzione in Massa di una Casa della madre e del bambino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(265)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1936-XIV.
Valutazione delle cartelle di credito fondiario 3,50 %, di vecchio tipo, del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento, approvato con il R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 % di vecchio tipo, del Banco di Napoli, nel 4° trimestre 1935, è risultato di L. 436,10;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 %, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1936, e con effetto dal 1° gennaio 1936, saranno accettate al prezzo di L. 486,10 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(308)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione di biglietti di Stato da L. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, che autorizza il ritiro dalla circolazione delle attuali monete d'argento e l'emissione di biglietti di Stato;
Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10 per l'importo di L. 500.000.000.
Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 5 stabilito in L. 875.000.000 dal R. decreto-legge 3 luglio 1930-VIII, n. 988, convertito nella legge 16 febbraio 1931-IX, n. 190, è ridotto di L. 500.000.000 da ritirarsi dalla circolazione entro il 31 dicembre 1937-XVI.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(305)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5315	10-7-1934	3311	Pola	Bertetic Francesco fu Antonio	9-1-1901 - Gallignana di Pisino	Bertetti	Smocovich Francesca di Giacomo, madre; Maria, sorella, Bertetic Giuseppe fu Antonia, nipote.
5316	Id.	3304	Id.	Benkovich Giuseppe di Francesco	14-11-1900 - Pedena di Pisino	Benco	Brenco Anna di Francesco, moglie; Maria, Francesco e Caterina, figli.
5317	Id.	3300	Id.	Bencic Antonio fu Matteo . .	6-5-1878 - Vermo di Pisino	Benci	Gollob Antonia di Stefano, moglie; Niceforo, Giuseppe, Agata ed Anna, figli.
5318	Id.	3323	Id.	Blagonich Giuseppe di Giuseppe	28-10-1904 - Grimalda di Pisino	Blagoni	Dussich Francesca di Antonio, moglie; Maria, Elisa e Giovanni, figli.
5319	Id.	3309	Id.	Benich Matteo di Giuseppe .	13-7-1898 - Pedena di Pisino	Beni	Antonio e Maria, figli.
5320	Id.	3328	Id.	Benasich Giuseppe fu Simone	13-3-1862 - Pedena di Pisino	Benassi	Jeromela Maria fu Nicolò, moglie; Caterina e Carlo, figli.
5321	Id.	3319	Id.	Blagonich Giovanni di Antonio	19-12-1889 - Grimalda di Pisino	Blagoni	Duscovich Giuseppina di Matteo, moglie; Massimiliano, Marcella e Silvana, figli.
5322	Id.	3324	Id.	Blagonich Matteo fu Giovanni	9-10-1876 - Grimalda di Pisino	Blagoni	Gregorovich Anna fu Vincenzo, moglie; Veronica, Giuseppe ed Adolfo, figli.
5323	Id.	3306	Id.	Benkovich Giuseppe di Giuseppe	1-9-1902 - Pisino	Benco	Luxich Maria di Giovanni, moglie; Giovanna, Maria e Giuseppe, figli.
5324	Id.	3302	Id.	Benkovich Francesco fu Martino	6-2-1877 - Pedena di Pisino	Benco	Bacchiaz Caterina fu Giovanni, moglie; Antonio, Francesco e Giacomina, figli.
5325	Id.	3325	Id.	Benassich Francesco fu Francesco	5-12-1901 - Pedena di Pisino	Benassi	Matuchina Giuseppina di Giovanni, moglie; Vittorio, Albino, Emilio ed Aldo, figli.
5326	Id.	3326	Id.	Benasich Giovanni di Giuseppe	30-11-1897 - Pedena di Pisino	Benassi	Matuhina Maria di Giovanni, moglie; Milena, Maria, Giovanni ed Albina, figli.
5327	14-6-1934	3365	Id.	Brecevich Giuseppe di Giorgio	15-3-1906 - Villa di Treviso di Pisino	Breccia	Legovich Eufemia di Martino, moglie; Maria ed Angelo, figli.
5328	Id.	3363	Id.	Brecevich Antonio di Vincenzo	13-10-1896 - Villa di Treviso di Pisino	Breccia	Braicovich Paolina di Matteo, moglie; Pietro, figlio.
5329	Id.	3357	Id.	Bosich Francesco fu Francesco	10-1-1906 - Lindaro di Pisino	Bossi	Fabris Genoveffa fu Giorgio, moglie; Giuseppe e Stefano, figli; Stefanutti Maria fu Francesco, madre.
5330	Id.	3368	Id.	Brecevich Vincenzo fu Giuseppe	17-4-1872 - Villa Treviso di Pisino	Breccia	Coren Maria fu Antonio, moglie; Cirillo, Giuseppe e Stefano, figli.
5331	Id.	3366	Id.	Brecevich Martino di Giorgio	5-11-1888 - Villa Treviso di Pisino	Breccia	Mofferdin Giustina fu Valentino, moglie; Bruno, figlio.
5332	Id.	3370	Id.	Brumnic Giuseppe di Antonio	21-3-1897 - Lindaro di Pisino	Brumini	Uicich Emilia di Giuseppe, moglie; Maria, Antonio e Giuseppe, figli.
5333	Id.	3344	Id.	Billich Francesco fu Giuseppe	4-9-1878 - Pedena di Pisino	Billi	Bacchiaz Antonia di Giovanni, moglie; Maria, Martino, figli.
5334	Id.	3327	Id.	Benasich Giovanni fu Stefano	23-12-1875 - Pedena di Pisino	Benassi	Benasich Domenica di Giuseppe, moglie; Anna e Mario, figli.
5335	Id.	3359	Id.	Bozikovic (Bosikovic) Francesco fu Giovanni	20-7-1903 - Lindaro di Pisino	Bosico	Dobrilla Maria di Giuseppe, moglie; Edoardo, Mafalda, Jolanda e Francesco, figli; Gortan Caterina fu Francesco, madre.
5336	Id.	3361	Id.	Brecevich Giorgio fu Pietro. .	11-5-1858 - Villa Treviso di Pisino	Breccia	Legovich Maria fu Giovanni, moglie; Maria e Giorgio, figli.
5337	Id.	3369	Id.	Brumnic Antonio fu Antonio.	30-7-1867 - Lindaro di Pisino	Brumini	Ladavaz Giuseppina fu Francesco, moglie; Cirillo, Amalia ed Emilia, figli.
5338	17-7-1934	1967	Id.	Maddalensich Attilio fu Giuseppe	3-9-1892 - Buie d'Istria	Maddaleni	Taddio Olga di Giov. Battista, moglie; Sergio e Rina, figli.
5339	Id.	1968	Id.	Mattelig Giacomo fu Gio. Battista	26-2-1895 Pola	Mattellini	Padovan Emilia di Antonio, moglie; Giacomina, Giuseppe, Maria, Giuseppe, Luigi e Lucia, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5340	17-7-1934	1666	Pola	Panczer Rodolfo fu Adolfo . .	7-1-1883 - Guardielle di Trieste	Panzini	Bacich Pierina di Francesco, moglie; Ornella, figli.
5341	Id.	528	Id.	Livovich Giovanni di Antonio	4-8-1911 - Seno (Jugoslavia)	Livoni	—
5342	Id.	1202	Id.	Stocovich Gaspare fu Giovanni	30-5-1908 - Dignano	Stocco	—
5343	Id.	659	Id.	Verbanaz Maria di Tomaso .	26-10-1912 - Albona	Verbani	—
5344	Id.	265	Id.	Udovich Antonio fu Giovanni.	1-6-1885 Navacco di Montone	Odoni	Bencich Enrica fu Enrico, moglie; Enrico ed Antonio, figli.
5345	Id.	3356	Id.	Burich Giovanni di Giovanni.	12-6-1931 - Sassetto di Villa Decani	Buri	—
5346	Id.	140	Id.	Hansl Francesco fu Lorenzo .	8-1-1871 - Weinrödl	Giovannelli	Poropat Elena fu Giovanni, moglie; Carlo, figlio.
5347	Id.	965	Id.	Giurgevich Giuseppe fu Giovanni	9-5-1910 - Villanova del Quieto	Giorgelli	—
5343	18-7-1934	3375	Id.	Brumnic Francesco fu Francesco	30-4-1866 - Lindaro di Pisino	Brumini	Jedreicich Maria di Giuseppe, moglie; Francesco, Antonio, Angelina ed Albina, figli.
5349	Id.	3371	Id.	Brumnich Antonio di Giovanni	30-11-1892 - Lindaro	Brumini	Checo Maria di Matteo, moglie; Anna, Saulle, Maria, Pierina e Natalia, figli.
5350	Id.	3383	Id.	Bubic Antonio di Silvestro	15-11-1899 - Vermo di Pisino	Bubbi	Grubissa Antonia fu Andrea, moglie; Silvano, figlio.
5351	Id.	3379	Id.	Brumnic Giuseppe di Giuseppe	20-1-1905 - Lindaro di Pisino	Brumini	Sestan Natalia fu Antonio, moglie; Stefania, Maria e Celestina, figlie.
5352	18-6-1934	3372	Pola	Brumnich Antonio fu Francesco	5-6-1857 - Lindaro di Pisino	Brumini	Zovich Antonia fu Francesco, moglie; Antonio, Vittorio e Giuseppina, figli; Smolich Francesca fu Giuseppe, madre.
5353	Id.	3386	Id.	Buic Antonio di Stefano . .	10-3-1902 - Villa Treviso di Pisino	Bucci	Jelencovich Antonia di Antonio, moglie; Maria, Caterina ed Antonio, figli.
5354	21-7-1934	3361	Id.	Bratulich Carlo fu Andrea . .	29-4-1887 - S. Pietro in Selve	Bartoli	Derudich Maria fu Giuseppe, moglie; Vittorio Giordano, Ottilia, Maria, Guia, Giuseppe, figli.
5355	Id.	3377	Id.	Brumnic Giovanni fu Giuseppe	30-11-1886 Lindaro di Pisino	Brumini	Derudich Caterina di Simone, moglie; Giuseppe, Slavco, Teresa, Vittoria, Maria, Domenico, Rodolfo, Natale, Albina e Bruno, figli.
5356	Id.	3391	Id.	Bursich Giuseppe fu Liberato.	27-4-1909 - Pisino	Borsi	Rabaz Francesca fu Giovanni, madre; Albina, sorella.
5357	Id.	3391	Id.	Bursich Giovanni di Simone .	20-12-1899 Gallignana di Pisino	Borsi	Brosan Francesca di Giovanni, moglie; Giovanni, Emilio e Daniele, figli.
5358	Id.	3381	Id.	Brumnic Giuseppe fu Giovanni	19-6-1875 Lindaro di Pisino	Brumini	Rudela Antonia di Francesco, moglie; Antonia, Angela, Giuseppina, Giuseppe, Daniela ed Anna, figli.
5359	Id.	3393	Id.	Bursich Giuseppe fu Simone.	8-8-1858 - Pisino	Borsi	Stefanutti Anna fu Fortunato, moglie; Elisabetta, figlia.
5360	Id.	1998	Id.	Carboncich Antonio fu Pasquale	10-10-1880 - Isola d'Istria	Carboni	Bazzarini Giuseppina, fu Antonio, moglie; Guerrino, figlio.
5361	Id.	2000	Id.	Carboncich Bortolo fu Marco.	3-11-1871 - Isola d'Istria	Carboni	Chicco Lucia fu Nicolò, moglie; Celestino, figlio.
5362	Id.	2001	Id.	Carboncich Federico fu Antonio	20-2-1884 - Isola d'Istria	Carboni	Gubertini Luigia fu Alessandro, moglie; Vittorio, Adalgisa ed Olivia, figli.
5363	Id.	2007	Id.	Carboncich Giovanni fu Pasquale	18-9-1892 - Isola d'Istria	Carboni	Dudine Maria di Giovanni, moglie; Bruno e Italo, figli.
5364	Id.	2003	Id.	Carboncich Francesco fu Domenico	9-5-1890 Isola d'Istria	Carboni	Chicco Olimpia di Giovanni, moglie; Guerrino, Luigi e Lidia, figli.
5365	Id.	2006	Id.	Carboncich Giovanni fu Marco	25-8-1856 - Isola d'Istria	Carboni	Dudina Angela fu Giuseppe, moglie.
5366	Id.	2008	Id.	Carboncich Giuseppe fu Antonio	23-6-1893 - Isola d'Istria	Carboni	Dellore Vittoria di Nicolò, moglie; Claudia e Silvia, figlie.
5367	Id.	1997	Id.	Carboncich Antonio fu Domenico	12-5-1883 - Isola d'Istria	Carboni	Degressi Caterina fu Tomaso, moglie; Domenico, Fedilia, Mario, Bruno e Livio, figli.
5368	Id.	3298	Id.	Bellich Giuseppe fu Federico .	19-2-1906 - Castelverde di Pisino	Belli	Giuseppe, figlio.
5369	Id.	3303	Id.	Benkovich Giovanni di Giuseppe	25-9-1906 - Pedena di Pisino	Benco	Smocovich Giuseppina di Antonio, moglie; Maria e Giuseppe, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio n. 9556-XVIII del 30 gennaio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1936-XIV, relativo alla conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

(312)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 31 gennaio 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi inferiori.

(313)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 gennaio 1936-XIV sono stati inviati alla Presidenza della Camera dei deputati due disegni di legge per:

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 29, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 12.000.000, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti;

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 30, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 15.000.000, per completamento di opere straordinarie.

(314)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 febbraio 1936-XIV sono stati trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per:

1° Conversione in legge del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV n. 2235, concernente provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale.

(315)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il giorno 4 febbraio 1936 XIV alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania di impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi.

(316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 3 febbraio 1936-XIV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Meloccaro Enrico, residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è stato dispensato dell'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 febbraio 1936, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(317)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società Mutua grandine « Boschi d'Italia » con sede in Roma.

La Società mutua grandine « Boschi d'Italia » con sede in Roma, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni impegno derivante dalle operazioni assicurative.

Si invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro della previdenza e dell'assistenza, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della società predetta commendatore prof. Vittorio Zevi, piazza del Viminale n. 5.

(136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 febbraio 1936-XIV - N. 29.

S. U. A. (Dollaro)	12,39	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,25	Polonia (Zloty)	237,21
Francia (Franco)	82,80	Spagna (Peseta)	170,85
Svizzera (Franco)	409,50	Svezia (Corona)	8,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	70,075
Austria (Shilling)	2,3392	Id. 3,50 % (1902)	66,125
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	45,675
Canadà (Dollaro)	12,40	Prest. redim 3,50 % - 1934	67,20
Cecoslovacchia (Corona)	52,15	Obbl. Venezie 3,50 %	82,675
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	93,95
Germania (Reichsmark)	5,0454	Id. id. 5 % Id 1941	94,025
Grecia (Dracma)	11,50	Id id. 4 % - Id. 15-2-43	81,025
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	81,075
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 febbraio 1936-XIV - N. 30.

S. U. A. (Dollaro)	12,39	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,25	Polonia (Zloty)	237,85
Francia (Franco)	82,80	Spagna (Peseta)	170,16
Svizzera (Franco)	409,50	Svezia (Corona)	8,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	70,10
Austria (Shilling)	2,3302	Id. 3,50 % (1902)	66,125
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	46,175
Canadà (Dollaro)	12,40	Prest. redim. 3,50 % 1934	67,275
Cecoslovacchia (Corona)	52,15	Obbl. Venezie 3,50 %	82,675
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	94 —
Germania (Reichsmark)	5,0454	Id. id 5 % Id 1941	94 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	80,925
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	80,925
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 febbraio 1936-XIV - N. 31.

S. U. A. (Dollaro)	12,39	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,20	Polonia (Zloty)	237,42
Francia (Franco)	82,80	Spagna (Peseta)	169,87
Svizzera (Franco)	409,50	Svezia (Corona)	8,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	69,95
Austria (Shilling)	2,3392	Id. 3,50 % (1902)	66,125
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	46,175
Canadà (Dollaro)	12,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	67,275
Cecoslovacchia (Corona)	52,15	Obbl. Venezie 3,50 %	82,675
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,025
Germania (Reichsmark)	5,0454	Id. id 5 % Id. 1941	93,95
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,75
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	80,75
Norvegia (Corona)	3,0021		

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.